



Council of the
European Union

100092/EU XXV. GP
Eingelangt am 14/04/16

Brussels, 14 April 2016
(OR. en, it)

7956/16

Interinstitutional File:
2016/0039 (COD)

ECOFIN 290
UEM 107
INST 159
PARLNAT 109

COVER NOTE

From:	Italian Parliament
date of receipt:	13 April 2016
To:	President of the Council of the European Union
No. prev. doc.:	COM (2016) 67, ST 6100/16 INIT
Subject:	Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further macro-financial assistance to Tunisia [doc. 6100/16 ECOFIN 95 UEM 40 - COM(2016) 67 final] - Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned Opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160067.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 13.04.2016
Prot. n. 168/0E

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Affari esteri del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM (2016) 67 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

Valeria Fedeli

(All.)

Signor Mark Rutte
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 118

RISOLUZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

(Relatore VERDUCCI)

approvata nella seduta del 5 aprile 2016

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ASSISTENZA
MACROFINANZIARIA SUPPLEMENTARE ALLA TUNISIA (n. COM
(2016) 67 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 2016

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Osservazioni della 14 ^a Commissione	»	4

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia;

considerato che tale iniziativa ha la finalità di fornire assistenza con la modalità di un prestito a medio termine per un importo massimo di 500 milioni di euro;

tenuto conto che in tal modo si dovrebbe contribuire a coprire il fabbisogno residuo di finanziamento esterno del Paese per il periodo 2016-2017, rilevato dalla Commissione europea in base alle stime del Fondo monetario internazionale;

rilevato che la stabilizzazione politica ed economica della Tunisia costituisce un interesse essenziale dell'Unione europea, anche alla luce della recente revisione della politica europea di vicinato, per la peculiare posizione geopolitica del Paese, al fine di favorire quel processo interno di transizione democratica iniziato nella stagione delle cosiddette «primavere arabe» e reso più arduo dal difficile contesto regionale;

valutati con estrema preoccupazione il forte ridimensionamento del comparto turistico ed il conseguente impatto per l'intera economia tunisina determinatisi a seguito dei recenti attentati terroristici e del clima di insicurezza che ne è derivato;

considerata l'assoluta esigenza di favorire il consolidamento delle istituzioni democratiche del Paese e di diminuire le condizioni di malessere in cui ancora versano ampi strati della popolazione tunisina, in una stagione segnata dalla grande instabilità politica dell'intera area mediterranea e dal rischio di radicalizzazioni, che ha tragicamente interessato proprio la Tunisia con la catena di attentati che si sono succeduti nel suo territorio nel 2015, con la minaccia costante di possibili infiltrazioni dal territorio libico di estremisti e con la conclamata presenza di cittadini tunisini disponibili ad accrescere le fila dei cosiddetti *foreign fighters*;

viste e condivise le osservazioni rese dalla 14^a Commissione in particolare con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

considerato in particolare che la proposta:

rispetta il principio di sussidiarietà, risultando l'iniziativa più efficace e comunque complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni minime per il raggiungimento degli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine, nel quadro di un'iniziativa che coinvolge anche il Fondo monetario internazionale;

si esprime favorevolmente.

OSSERVAZIONI DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MARAN)

30 marzo 2016

La Commissione,

ricordato che l'Unione europea si è impegnata, sin dal 2011, a seguito dei cambiamenti politici intervenuti in Tunisia, ad aiutare il Paese nel processo delle riforme economiche e politiche che hanno portato alle prime elezioni libere e democratiche nel 2011 e, nel gennaio 2014, ad adottare la nuova Costituzione;

ricordato inoltre che nell'agosto del 2013 la Tunisia ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare, rispetto al programma di sostegno del Fondo monetario internazionale, della misura di 300 milioni di euro, erogato a partire dal maggio 2015;

considerato che nel 2015, l'economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira importanti attività economiche come il turismo e i trasporti, anche con l'intento di ostacolare il consolidamento della transizione politica. Gli attentati hanno avuto ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell'instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, questi eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici, portando a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero;

rilevato che, in tale contesto, nell'agosto 2015 la Tunisia ha chiesto all'Unione la concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria, al fine di coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni e di sostenere l'attuazione di un programma politico con misure di risanamento e di riforma strutturale vigorose e immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti;

considerato, quindi, che la proposta prevede la concessione di una seconda assistenza macrofinanziaria alla Tunisia, per un importo di 500 milioni di euro, sotto forma di prestiti a medio termine, finanziati mediante l'assunzione di corrispondenti prestiti da parte della Commissione europea, con la medesima data di valuta, sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari, che sarà erogata in tre rate, al fine di coprire parte

del fabbisogno residuo di finanziamento esterno, stimato a circa 2,9 miliardi di dollari per il periodo 2016-17;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della proposta, la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata al rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, che saranno monitorati dal Servizio europeo per l'azione esterna. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, sarà stipulato un protocollo d'intesa in cui saranno stabilite precise condizioni di politica economica e finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali volte a rafforzare la crescita economica sostenibile e sulla solidità delle finanze pubbliche, in cui si tenga conto anche dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, l'accordo di prestito dovrà prevedere disposizioni antifrode in base alle quali la Tunisia dovrà verificare a che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi oggetto di appropriazione indebita,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza speciale in campo finanziario, nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine in Tunisia non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, per via dei vincoli di bilancio nazionali e della necessità di uno stretto coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficienza dell'assistenza. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per ridurre la vulnerabilità a breve termine dell'economia della Tunisia, con riguardo alla bilancia dei pagamenti e alle finanze pubbliche.